00551 _23

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA RAMACCI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2015/2022
ANGELO MATTEO SOCCI		UP - 01/12/2022
VITTORIO PAZIENZA		R.G.N. 28024/2022
LUCA SEMERARO	- Relatore -	
GIANNI FILIPPO REYNAUD		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) 6

avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 24 aprile 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a (omissis) | 22 novembre 2019 dal Tribunale di Torino alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152/2006, per aver proceduto ad un'illecita combustione di rifiuti misti, tra cui copertoni e materiale plastico, depositati in modo incontrollato presso la propria abitazione, in prossimità di una zona boschiva (in (omissis)).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata.

2.1. Con il primo motivo, si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen.

La Corte territoriale non avrebbe valutato gli elementi indicati con l'appello, nell'impugnare il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità, sintomatici della particolare tenuità del fatto (le modalità della condotta, che avrebbe cagionato un incendio di pochi kg. di immondizia non raccolta dal servizio comunale e strabordante dai contenitori). La Corte di appello, con motivazione apparente, si sarebbe limitata ad affermare la correttezza della valutazione operata dal Tribunale e non avrebbe valutato l'ipotesi alternativa prospettata della difesa.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della prova. La Corte territoriale avrebbe negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sulla base di danni arrecati all'ambiente, senza indicare il tipo o l'entità; le prove acquisite non dimostrerebbero che l'imputata abbia arrecato gravi danni o pericoli. Nel ritenere la sussistenza dei gravi danni, la Corte di appello avrebbe travisato il contenuto delle prove.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Va ribadito il principio per cui, in tema di «particolare tenuità del fatto», la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (nella specie, relativa a violenza privata, la motivazione implicita circa

l'assenza della particolare tenuità è stata desunta da alcuni indici quali: la pena applicata in misura superiore al minimo edittale e la descrizione della condotta come di consistente durata e commessa con modalità allarmanti nei confronti dell'ex coniuge e dei figli minori; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635-02).

1.2. Il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. emerge dalla lettura complessiva della motivazione e non solo dalla parte finale della sentenza impugnata. La lettura complessiva della sentenza consente di ritenere che la motivazione non sia apparente, perché la sussistenza della gravità della condotta si fonda su una precisa indicazione di dati probatori.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la gravità della condotta, tale da escludere la particolare tenuità del fatto, in base alla testimonianza del v. brig. (omissis), che ha riferito che il fuoco fu appiccato nei pressi dell'abitazione della ricorrente, che vi era un concreto pericolo di diffusione delle fiamme perché la zona era attigua ad un bosco; il fuoco fu spento solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

1.3. Il ricorso per cassazione è, invece, del tutto generico laddove deduce il travisamento della prova senza indicare specificamente e concretamente quale prova sia stata travisata.

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Va dichiarata tardiva la richiesta di discussione orale trasmessa dal difensore della ricorrente solo il 9 novembre 2022.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 01/12/2022.

Il COsigtre estensore — jl--PréSider'te

L\ emeraro — --- Luca RaAacci

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 11 GEN 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani